

Deliberazione della Giunta Regionale 16 marzo 2026, n. 16-2359

Autorizzazione a presentare appello avanti la corte di giustizia tributaria di II grado del Piemonte avverso la sentenza emessa dalla Corte di giustizia tributaria di I grado, contro Regione Piemonte sul ricorso n. 591/2025 proposto dalla società omissis avverso il diniego di rimborso (espresso in forma tacita). Patrocinio nel giudizio del Prof. Avv. omissis. Spesa di Euro 5.169,45 (o.f.c.i.) ...



Seduta N° 149

Adunanza 16 MARZO 2026

Il giorno 16 del mese di marzo duemilaventisei alle ore 10:10 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via ordinaria, in modalità mista, ai sensi della D.G.R. n. 1-8208 del 26 febbraio 2024 con l'intervento di Alberto Cirio Presidente, Elena Chiorino Vice Presidente e degli Assessori Enrico Bussalino, Marina Chiarelli, Marco Gabusi, Marco Gallo, Matteo Marnati, Maurizio Raffaello Marrone, Federico Riboldi, Andrea Tronzano, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: gli Assessori Paolo BONGIOANNI

DGR 16-2359/2026/XII

OGGETTO:

Autorizzazione a presentare appello avanti la corte di giustizia tributaria di II grado del Piemonte avverso la sentenza emessa dalla Corte di giustizia tributaria di I grado, contro Regione Piemonte sul ricorso n. 591/2025 proposto dalla società *omissis* avverso il diniego di rimborso (espresso in forma tacita). Patrocinio nel giudizio del Prof. Avv. *omissis*. Spesa di Euro 5.169,45 (o.f.c.i.) sul cap. 135611/2026.

A relazione di: Tronzano

Premesso che:

- la legge del 14/06/90, n. 158 ha istituito l'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale, già addizionale all'imposta di consumo sul gas metano, prevedendo che la riscossione, gli adempimenti e le sanzioni fossero uniformati alle norme vigenti per l'accisa, in particolare il testo unico delle accise, D.Lgs. 504/1995;
- il decreto legislativo del 21/12/90, n. 398, ha regolamentato l'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale;
- la legge regionale n. 47/1993 ha disciplinato l'applicazione dell'addizionale in regione Piemonte;
- l'addizionale regionale è dovuta dai medesimi soggetti previsti per l'accisa sul gas naturale individuati dall'art. 26 del decreto legislativo del 26/10/95, n. 504, così come modificato dal Decreto Legislativo del 2/2/2007, n. 26;
- in materia di accise la disciplina dei rimborsi è regolamentata dall'art. 14 del decreto legislativo del 26/10/95, n. 504, applicabile anche per l'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale ed in particolare ai commi 2 e 4.

Preso atto che la società *omissis* ha presentato alla Regione Piemonte:

- istanza di rimborso dell'importo di Euro 35.450,82 (oltre interessi) a titolo di addizionale regionale all'accisa sul gas naturale indebitamente corrisposta al fornitore *omissis* (nel prosieguo, "*omissis*") e da questi versata all'ente regionale in relazione ai consumi dell'anno 2014;
- ricorso avverso il silenzio diniego alle istanze di rimborso, motivandolo con l'asserito contrasto dell'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale con il diritto europeo (Direttiva 2008/118/CE) , che comporterebbe la disapplicazione della norma interna contrastante ed il conseguente diritto al rimborso al consumatore finale, anziché al fornitore.

Dato atto che con D.G.R. 1-1208/2025 del 5 giugno 2025 è stato autorizzato il Presidente della Giunta Regionale del Piemonte a costituirsi nel giudizio avanti la corte di giustizia tributaria di I grado di Torino ed alle conseguenti attività processuali a tutela dell'interesse dell'Ente, mediante la rappresentanza al Prof. Avv. *omissis*, avvocato esterno specializzato in diritto tributario, in possesso di comprovata esperienza in materia dell'imposizione indiretta, come nel caso dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica ed Imposta Regionale sulla benzina per Autotrazione (IRBA), nominato dalla Giunta stante l'elevata complessità del contenzioso, che coinvolge oltre al diritto nazionale anche quello europeo.

Preso atto della sentenza n.65/2026 emessa dalla Corte di giustizia tributaria di I grado di Torino, che accoglie il ricorso proposto dalla società *omissis* contro la Regione Piemonte, ricorso n. 591/2025, notificata in data 29 gennaio 2026 dalla parte all'Avv. *omissis*.

Considerato che, sulla base delle valutazioni degli uffici regionali competenti in materia tributaria e dell'avvocatura regionale risulta che:

- esistano sufficienti motivazioni per procedere all'appello della sentenza in oggetto, fondando la difesa su una differente qualificazione giuridica del tributo tale da escludere la contrarietà dello stesso alla direttiva 2008/118/CE;
- sia opportuno continuare ad affidare all'Avv. Prof. *omissis* la difesa dell'ente per le motivazioni già dettagliatamente espresse nella D.G.R. 1-1208/2025 in continuità al contenzioso in essere, in particolare per la specificità e complessità dello stesso.

Preso atto che:

- con PEC del 02/02/2026 n. prot. 5815, il Prof. Avv. *omissis*), ha trasmesso al settore politiche Fiscali e Contenzioso Amministrativo, il preventivo ammontante a complessivi Euro 5.169,45 , oneri fiscali compresi, per il ricorso sopra descritto, preventivo a cui la Responsabile dell'Avvocatura ha comunicato al Responsabile del Settore Politiche Fiscali, la congruità e conformità del compenso con il D.M. n. 147 del 13 agosto 2022 "*Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n.55 concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n.247*";

- con il preventivo è stato trasmesso la dichiarazione sull'assenza di incompatibilità, inconferibilità e conflitti d'interesse con l'Ente, nonché nel rispetto della normativa vigente in tema di privacy, autorizzando l'Ente al trattamento dei dati personali al solo fine dell'espletamento del presente incarico professionale, agli atti del Settore Politiche fiscali e contenzioso amministrativo.

Ritenuto, quindi, opportuno:

- autorizzare la presentazione dell'appello avverso la sentenza n. 65/2026 innanzi la corte di giustizia tributaria di II grado del Piemonte, avvalendosi del patrocinio del Prof. Avv. *omissis* del Foro di Torino, eleggendo domicilio fisico e digitale presso lo studio di quest'ultimo;

- affidare al Prof. Avv. *omissis* del Foro di Torino, (*omissis*), l'incarico di rappresentare la Regione Piemonte nell'appello da proporre avverso la sentenza n. 65/2026 innanzi la corte di giustizia tributaria di II grado del Piemonte per l'importo di Euro 5.169,45 (compresi spese generali, oneri fiscali e previdenziali) come da suindicato preventivo, ritenuto dall'avvocatura regionale congruo e conforme ai tariffari forensi;

- demandare al Responsabile del settore politiche fiscali e contenzioso amministrativo l'adozione degli atti conseguenti all'incarico all'Avv. *omissis*

Dato atto, altresì, che

il compenso massimo presunto di Euro 5.169,45, spese generali e oneri fiscali inclusi, a favore del Prof. Avv. *omissis* trova copertura con le risorse disponibili sulla Missione 01 Programma 0111 del Titolo I del Bilancio di finanziario gestionale del bilancio annuale di previsione 2026-2028 annualità 2026 e che tale somma sarà impegnata con successivo provvedimento dirigenziale e successivamente liquidata con atto dirigenziale, previa presentazione di parcella redatta sulla base dell'attività svolta in corso di causa in coerenza con il D.M. n. 55/2014 e con il D.M. n. 147/2022, sebbene "esclusi" dall'obbligo di gara ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. n. 36/2023.

Considerata l'urgenza di provvedere vista la imminente scadenza del termine per la costituzione in giudizio (30 marzo 2026).

Attestato che, ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25/01/2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta ulteriori effetti contabili diretti né prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto gli oneri da esso derivanti, pari ad Euro 5.169,45, sono esclusivamente quelli sopra riportati.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25/01/2024.

La Giunta regionale, a voti unanimi resi nelle forme di legge

Visti:

legge regionale n.2/2026 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2026-2028 (Legge di stabilità regionale 2026)";

legge regionale n.3/2026 "Bilancio di previsione finanziario 2026-2028";

D.G.R. n. 1-2209 del 09 febbraio 2026 di approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2026-2028 e delle disposizioni di natura autorizzatoria;

regolamento regionale n. 9/2021, come modificato dal regolamento regionale n. 11/R/2023 di contabilità della Giunta Regionale;

D.G.R. n. 3-2182 del 30 gennaio 2026 di approvazione del Piano integrato di attività e Organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2026-2028, ai sensi del decreto legge n. 80/2021, convertito nella legge n. 113/2021

delibera

1) di autorizzare il Presidente della Giunta Regionale del Piemonte a presentare appello avverso la sentenza n. 65/2026 innanzi la corte di giustizia tributaria di II grado del Piemonte, di cui in premessa ed alle conseguenti attività processuali a tutela dell'interesse dell'Ente, mediante la rappresentanza al Prof. Avv. *omissis* del Foro di Torino eleggendo il domicilio fisico presso lo studio dello stesso (*omissis*)

2) che la spesa complessiva per l'affidamento esterno di Euro 5.169,45 (spese generali, oneri fiscali e contributivi inclusi), trova copertura con le risorse disponibili sulla Missione 01 Programma 0111 del Titolo I del bilancio annuale di previsione 2026-2028 annualità 2026 e che tale somma sarà impegnata con successivo provvedimento dirigenziale sul capitolo di spesa n. 135611;

3) *che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri* contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010, nonché sul sito Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art. 15, c. 1 e 2 del D.Lgs. n. 33/2013.